

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 026/CSA– RIUNIONE DEL 16 OTTOBRE 2015

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Umberto Maiello, Prof. Alessandro Zamponi - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/JUVENTUS DEL 30.8.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 1.9.2015)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 24 del dell’1.9.2015, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti dell’A.S. Roma S.p.A. (di seguito anche Roma) la sanzione di € 10.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva “*per aver un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di un’apparecchiatura ricetrasmittente (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale*”.

Segnatamente dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale relativo alla gara Roma/Juventus del 30.8.2015 si evince che “*nel corso del primo tempo, il collaboratore tecnico dell’A.S. Roma, Claude Fichaux, iscritto nella lista di gara come facente parte della panchina aggiuntiva, anziché permanere su tale postazione, sedeva sulla panchina principale accanto all’allenatore della A.S. Roma Rudi Garcia. Durante tale permanenza, protrattasi per l’intero arco temporale della prima frazione di gara, utilizzava un’apparecchiatura radio portatile comunicando con altro interlocutore sconosciuto. Quest’ultimo potrebbe identificarsi nell’allenatore in seconda dell’A.S. Roma, Frederic Bompard, che, benché iscritto nella lista della panchina principale, è risultato assente dalla stessa per tutto il tempo della gara. Nello specifico le comunicazioni radio sono avvenute ai minuti: 2, 8, 11, 17, 28, 31 (1° tempo)*”.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Roma, in ragione, anzitutto, del difetto di legittimazione del Giudice sportivo a rilevare l’infrazione di una norma (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio) che la ricorrente ritiene rivolta esclusivamente agli arbitri.

Ne contesta, inoltre, l’applicazione a cagione della mancata identificazione del secondo soggetto impegnato nella comunicazione radio. Infine, lamenta la sproporzione della sanzione applicata rispetto agli addebiti anche in considerazione della richiesta di chiarimenti avanzata fin dal 16.9.2013 e mai riscontrata dagli organi federali. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per l’annullamento ovvero, in via subordinata, per una riduzione della sanzione applicata ed, in via ulteriormente gradata, per la sospensione della decisione in attesa della trasmissione/pubblicazione dei chiarimenti richiesti con l’istanza del 16.9.2013.

Il reclamo può essere accolto limitatamente all’entità della sanzione.

La questione è stata già ripetutamente affrontata dalla Corte di Giustizia Federale (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 43/CSA 2014/2015), al cui indirizzo ermeneutico, tuttora condiviso da questa Corte, occorre uniformarsi.

Va, dunque, anzitutto, disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento in ragione del fatto che sarebbe tuttora rimasta priva di riscontro la richiesta di chiarimenti, peraltro reiterata, ed avanzata, fin dal 16.9.2013, alla Lega, alla FIGC, all'AIA ed alla Procura Federale sull'applicazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio, qui in rilievo.

Ed, invero, la mera pendenza della suddetta istanza non genera di per sé, e con la pretesa automaticità, alcun vincolo di pregiudizialità sulla *res iudicanda* essendo l'interpretazione dell'ordinamento endofederale rimessa agli organi di giustizia sportiva che, peraltro, sul punto si sono già ripetutamente pronunciati.

Mette conto evidenziare che, con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 338/CGF (poi da ultimo ribadita con la decisione di cui al Com. Uff. n. 43/CSA 2014-2015), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la Corte di Giustizia federale ha chiaramente evidenziato la natura illecita delle condotte in addebito, all'uopo precisando che:

- *“..la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita all'equipaggiamento), nella sezione relativa alla “interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri”, pone in evidenza il seguente precetto “l'uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito”;*

- *“..avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata regola iuris, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall'utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto”;*

- *“... la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell'IFAB, che “the use of electronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted”;*

- *“.. il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12 agosto 2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l'attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all'utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo”.*

Del pari, ed in aderenza all'indirizzo già espresso nel richiamato *decisum*, che sul punto faceva rinvio ad altro precedente della C.G.F. (Com. Uff. n. 243/CGF), non residuano dubbi sulla piena legittimazione dei collaboratori della Procura Federale a rilevare i fatti in addebito siccome riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere “in gioco”, e come tali, dunque, non ricadenti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara.

Si è, dunque, efficacemente evidenziato che *“..in siffatte evenienze, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale. Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell'ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”.*

Infine, manifestamente infondate si rivelano anche le residue osservazioni censoree articolate nel mezzo qui in esame.

Ed, invero, alcun rilievo assume nel caso di specie l'omessa identificazione del secondo soggetto in collegamento radio potendosi agevolmente inferire dalla complessiva disamina delle circostanze del caso concreto – attraverso il ricorso alla prova cd. logica – la sua appartenenza allo staff tecnico della Roma. E' sufficiente, a tal riguardo, contestualizzare i fatti in addebito rapportandoli, da un lato, alla stessa più volte menzionata istanza con la quale la reclamante rappresentava l'intenzione di avvalersi di ricetrasmittenti onde favorire lo scambio di informazioni tecnico – tattiche tra personale dello staff tecnico seduto in panchina e collaboratori collocati in tribuna e, dall'altro, a tutti i precedenti specifici fin qui accertati a carico di tesserati della Roma (contraddistinti dalle medesime modalità operative).

D'altro canto, nemmeno può essere sottaciuto come ulteriore elemento sintomatico che, giusta quanto si evince dal rapporto dei collaboratori federali, *“ durante il primo tempo l'allenatore in*

seconda Federic Bompard non era seduto in panchina” e che la reclamante non ha saputo offrire una spiegazione alternativa plausibile sulle ragioni dell’utilizzo della ricetrasmittente da parte del collaboratore tecnico Fichaux Claude.

Di contro, vanno condivise le doglianze attoree articolate in relazione all’entità della sanzione applicata che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti addebitati.

Ed, invero, la sanzione qui in rilievo, avuto riguardo al complessivo disvalore della condotta accertata, e tenuto altresì conto che trattasi della prima violazione per l’anno in corso, può essere contenuta in €5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto nei limiti suindicati.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, riduce la sanzione dell’ammenda a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. PANDEV GORAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/GENOA DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.9.2015)

Il calciatore Goran Pandev in data 28.9.2015 ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata su Com. Uff. 47 del 25.9.2015, con la quale, in relazione alla gara Lazio/Genoa del 23.9.2015, gli è stata inflitta la sanzione della squalifica di 3 giornate con la seguente motivazione: *“per avere, al 40° del secondo tempo, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto”*. Ricevuta in data 30.9.2015 dalla Segreteria della Corte Sportiva d’Appello la documentazione richiesta, il reclamante, con atto del 7.10.2015, ha trasmesso il proprio atto di reclamo con il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza: insufficienza e contraddittorietà del provvedimento impugnato; travisamento del fatto; erronea qualificazione del comportamento del calciatore come *“condotta volontaria e violenta”*. Il Giudice sportivo, infatti, avrebbe erroneamente ricavato dal referto dell’arbitro elementi tali da rappresentare quale gesto intenzionale e violento il colpo portato dal Pandev al volto di un avversario; diversamente, a dire del ricorrente, lo stesso referto arbitrale, benchè avesse rimarcato la violenza del gesto (la gomitata) tanto da determinare l’espulsione del Pandev, da una parte, lo avrebbe ricondotto in un normale contesto di gioco, e, dall’altra, ne avrebbe ridimensionato la gravità sottolineando la mancanza di conseguenze pregiudizievoli per l’avversario. Peraltro il colpo sarebbe stato inferto non con il gomito ma con l’avambraccio ed avrebbe colpito il collo e non il volto dell’avversario; circostanze queste rivelatrici, a dire del ricorrente, della assoluta mancanza di volontarietà e di violenza. In altri termini, il comportamento del Pandev, a tutto voler concedere, avrebbe le caratteristiche di una condotta maldestra, imprudente, per avere usato il Pandev eccessiva vigoria in una normale fase di gioco, e integrerebbe gli estremi della diversa fattispecie della condotta antisportiva sanzionabile con una squalifica più tenue. Il reclamante ha quindi concluso chiedendo la riduzione della squalifica a due giornate di gara anche con commutazione del turno di squalifica annullato con una sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia.

La Corte, ascoltate le parti, esaminati gli atti ed interpellato il direttore di gara, ritiene di condividere pienamente il giudizio del primo giudice circa la natura del gesto compiuto dal calciatore Pandev; la ricostruzione dell’episodio, al di là della difformità espressive tra il referto arbitrale - al quale, come è noto, deve essere attribuita fede privilegiata - ed il provvedimento del Giudice sportivo, evidenzia la particolare violenza e l’intenzionalità del gesto; all’elemento della violenza del colpo inferto al proprio avversario dal calciatore Pandev, evidenziata nel referto dell’arbitro, si accompagna quello della intenzionalità che il giudice sportivo ha correttamente tratto dalla circostanza che lo scontro si sia verificato a palla lontana rispetto alla posizione dei due calciatori entrati in contatto. Del resto l’arbitro, interpellato dalla Corte, ha confermato il carattere e la natura del gesto per come sono stati interpretati dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato. In conclusione, la Corte ritiene che il comportamento osservato dal calciatore Pandev

sia punibile nella misura stabilita dal Giudice Sportivo, corrispondente del resto al minimo edittale di cui all'art. 19.4 lett. b) C.G.S.

Ne consegue che la sanzione inflitta debba essere confermata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito il Direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pandev Goran.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Leonardo Salvemini - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)

Con reclamo ritualmente proposto, la S.S.C. Napoli S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 35 del 15.9.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A le ha irrogato, seguito gara Empoli/Napoli del 13.9.2015, l'ammenda di €3.000,00, per avere redatto la distinta gara non conformemente alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con circolare n. 11 del 12.8.2015.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'affidamento incolpevole costituente, al più, un mero errore di compilazione del format di gara, consistente nell'ordine dei calciatori, non suddivisi in riserve e titolari, ma per numero di maglia, i titolari contrassegnati con delle X.

Ha, per contro, dedotto la legittimità del suo operato, richiamando le linee guida di cui all'art. 38.01 del Regolamento UEFA per l'Europa League che nulla prescrive circa l'ordine di indicazione dell' "undici titolare" disponendo che, prima di ogni gara, ciascuna squadra sia tenuta a indicare, in distinta, unicamente i numeri di maglia, cognomi e date di nascita dei giocatori, prevedendo al successivo paragrafo (art. 38.02) che gli undici giocatori indicati nella distinta quali titolari debbano essere gli stessi che inizieranno il match, con ciò conferendo al Club margine di scelta circa le modalità con cui evidenziare la formazione titolare.

In sostanza si tratterebbe di un mero errore metodologico contraddistinto da una più che evidente buona fede.

Ha, inoltre, in via subordinata, dedotto l'abnormità ed eccessività afflittiva della sanzione con richiesta di riqualificazione della condotta contestata.

Alla seduta del 16.10.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva questa Corte che la fattispecie sanzionata è riconducibile ad una ipotesi di violazione formale rispetto alle linee guida impartite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con circolare n. 11 del 12 Agosto 2015 da osservarsi in sede endofederale, e ciò a prescindere dalla diversa previsione di cui agli artt. 38.01 e 38.02 del Regolamento UEFA richiamati dalla reclamante.

Orbene, tenuto conto delle doglianze della reclamante circa la qualità ed entità dell'infrazione accertata e della gravosità e sproporzione della sanzione irrogata, la Corte accoglie in parte il proposto reclamo, ritenendo sufficiente irrogare in capo alla reclamante la sanzione dell'ammonizione.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli infligge la sanzione dell'ammonizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. CASCIONE EMMANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA/CESENA DEL 26.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 29.9.2015)

Con ricorso del 7.10.2015, il sig. Cascione Emmanuel, calciatore del Cesena, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti della Serie B di cui al Com. Uff. del 23.09.2015, con il quale era stata inflitta al medesimo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive a seguito dell'incontro di Campionato di Serie B tra Perugia e Cesena.

Il Giudice di prime cure evidenziava come la sanzione derivasse dalla doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; nonché, per avere all'atto del provvedimento di espulsione rivolto all'arbitro un'espressione irrispettosa.

A sostegno dell'impugnazione, il reclamante evidenziava come la frase pronunciata nei confronti del Direttore di Gara fosse da annoverare tra le maleducate espressioni di critica e protesta dell'operato del Direttore di gara. A supporto di tale tesi, il Cascione richiama alcune pronunce dell'adita Corte, quali il Com. Uff. n. 315/CGF del 26.06.2013 ed ancora il Com. Uff. n. 158 /CGF del 10.01.2014.

Le pronunce richiamate appaiono, invero, non coerenti con la fattispecie di cui trattasi e soprattutto con il comportamento del reclamante, che al contrario va ad aggravare il valore complessivamente offensivo dell'atteggiamento tenuto.

La Corte, infatti, ritiene che oltre il significato estrinseco della frase irrispettosa si debba valutare anche il gesto oltremodo offensivo effettuato dal Cascione nei confronti del Direttore di Gara, laddove lo stesso calciatore, dopo la notifica del provvedimento di espulsione si toglieva la maglia e la tirava in senso di protesta gridando "che c.... fai".

In altre parole la platealità del gesto assume di per sé connotato qualificante.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il reclamo proposto dal calciatore Cascione Emmanuel deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cascione Emmanuel e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Stefano Toschei, Prof. Alessandro Zamponi - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DEL JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/FROSINONE DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.09.2015)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- *Vista* l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 25.9.2015, con quale è stata inflitta alla Società Juventus, società reclamante, in relazione ad eventi di cui alla gara Juventus/Frosinone del 23.9.2015, quinta giornata di andata del Campionato di Serie A Tim 2015/2016, la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 "*per avere i suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale, sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza*".

- *Esaminato* il reclamo, proposto in data 7.10.2015 dalla predetta società, e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- *Appurato che* il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, nella specifica sezione "Cori", registra testualmente (attraverso l'apposizione di segno "X" sulla corrispondente casella): che detti cori vanno ricondotti alla categoria di quelli relativi a "denigrazione e/o insulto territoriale"; che la frase in questione è la seguente "Lavalì col fuoco o Vesuvio lavalì col fuoco",

puntualizzandosi che il predetto coro è stato intonato “per pochi secondi” al minuto 72° del secondo tempo di giuoco; che il settore di provenienza va individuato nella “curva sud 1° anello occupata dai tifosi della Juventus (sett. 119-120-121)”;

che, quanto alla percezione del coro, il collaboratore Massimiliano Macaluso, posto “alla destra della panchina del Frosinone adiacente alla curva sud”, lo ha percepito, come anche il collaboratore Stefano Papa dalla sua postazione collocata “in posizione centrale tra le due panchine”, mentre non lo ha percepito il collaboratore Matteo Olivieri dalla sua posizione “alla sinistra della panchina della Juventus adiacente alla curva nord”;

che, quanto alla percentuale di sostenitori che avrebbero partecipato al coro, essa si aggirava attorno al 30% di quelli ospitati nei settori dello stadio dai quali si è levato il coro medesimo;

- *Tenuto conto che* nel reclamo la Società sanzionata contesta dapprima la riconducibilità delle frasi oggetto di coro alla categoria dei cori comportanti insulto per discriminazione territoriale, dovendosi derubricare l’episodio alla stregua di uno “sfottò” poco elegante riservato ai sostenitori delle squadre avversarie indipendentemente dalla provenienza territoriale dei tifosi, per poi affermare che comunque, per come si legge anche dal rapporto arbitrale, non sussiste il fondamentale requisito della percepibilità del coro in tutto lo stadio e per concludere, infine, nel senso che in ogni caso, oltre alle esimenti già tenute in considerazione dal Giudice sportivo nel quantificare l’ammontare della sanzione, andrebbe applicata anche la esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) C.G.S. tenuto conto del particolare impegno assunto dalla Società per combattere ogni forma di esclusione sociale, come dimostrano le iniziative assunte in collaborazione con l’Unesco e dimostrate con allegata documentazione del progetto “Juventus against racism”;

- *Considerato che* sebbene il comportamento registrato dai collaboratori della Procura Federale con riferimento ai sostenitori della Società reclamante determina la violazione dell’art. 11, comma 3, C.G.S., a mente del quale “*Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione*” e che indubbiamente il coro in questione, per i suoi contenuti, manifesta una evidente capacità discriminatoria, nondimeno va rammentato che il sistema sanzionatorio stabilito dal C.G.S. nei casi di responsabilità per comportamenti discriminatori (art. 11), pur se per un verso imputa il comportamento tenuto dai sostenitori – e le connesse conseguenze punitive - alla responsabilità della società in modo sostanzialmente oggettivo, presuppone tuttavia un limite di punibilità rappresentato dalla effettiva dimensione e la percezione reale del fenomeno. Infatti l’elemento della provenienza da un settore dello stadio rispetto ad un altro del comportamento discriminatorio costituisce un fattore rilevante quale criterio di accertamento di tali caratteri (dimensione e percezione) che, solo una volta individuati e dimostrati, possono condurre all’imputazione alla società del titolo di responsabilità per i fatti commessi dai sostenitori;

- *Rammentato in via generale che*, in epoca precedente rispetto all’intervento interpretativo operato e dal Consiglio federale il 16.10.2013, l’art. 11, n. 1 C.G.S stabiliva che “*costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, luogo, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori*”. Successivamente, con la citata deliberazione del 16.10.2013 il Consiglio federale è intervenuto modificando l’art. 11, n. 3 C.G.S. nel senso che, allorché riferita a cori, grida e ogni altra manifestazione, la discriminazione deve essere valutata alla luce della “*dimensione e percezione reale del fenomeno*”;

- *Soggiunto che*, la modifica apportata all’art. 11 C.G.S. costituisce il recepimento, nel nostro Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di disciplina dell’U.E.F.A., che all’art. 14 afferma: “*any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person of group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethnic origin, incurs a suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction*”. Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie

originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali. In questo contesto punitivo vanno correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio che il Consiglio ha voluto individuare per decretare la soglia di effettività della portata discriminatoria del comportamento effettivamente posto in essere, al di sotto della quale la idoneità del comportamento a porsi come realmente pregiudizievole per la vittima (e per la tutela della sua sfera personale) non raggiunge il livello di gravità tale da indurre l'ordinamento ad intervenire con la sanzione. In particolare, per quanto riguarda la percezione, è evidente che il legislatore federale, con l'emendamento dell'ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l'atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno;

- *Ribadito ancora una volta che*, sempre con riferimento al requisito della percezione del contenuto discriminatorio espresso nel coro (ovvero dalla frase riportata in uno striscione esposto all'interno dello stadio) e facendo richiamo alla decisione delle Sezioni unite della Corte di Giustizia Federale assunta nella riunione del 28.11.2013 (dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi), per raggiungere la soglia della offensività concreta e quindi della punibilità della condotta, comunque ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell'evento sportivo e quindi dello "spettacolo" ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana);

- *Puntualizzato quindi, che* la norma recata dalla nuova versione dell'art. 11, comma 3, C.G.S. è dettata anche nell'interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per assistere alla partita e quindi al relativo spettacolo, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti e che, conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell'art. 11, intervenuta nell'ottobre del 2013, viene richiesto al commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività idonee alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno;

- *Rilevato che*, nel caso di specie, dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale, quanto alla percepibilità del coro, sicuramente dai contenuti di carattere discriminatorio, è registrato che il collaboratore Matteo Olivieri dalla sua posizione "alla sinistra della panchina della Juventus adiacente alla curva nord" non lo ha percepito e che soltanto il 30% dei sostenitori della Società reclamante, tra quelli ospitati nei settori dello stadio dai quali si è levato il coro medesimo vi hanno partecipato;

- *Ritenuto quindi che*, per tutto quanto si è sopra osservato, è documentalmente dimostrato che il comportamento astrattamente violativo della disposizione recata dall'art. 11, comma 3, C.G.S. non ha assunto, nella specie, le caratteristiche ed i presupposti che la medesima norma pretende che sussistano perché sia raggiunta la soglia della punibilità sotto il profilo della percepibilità dei cori da parte di tutti gli spettatori e di coloro che erano presenti allo stadio e che dunque il reclamo può trovare accoglimento con conseguente riforma della decisione fatta oggetto di gravame ed annullamento della sanzione inflitta alla società reclamante;

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C. di Torino annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA INTER/HELLAS VERONA DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.09.2015)

La Corte Sportiva d'Appello nazionale,

- *Vista* l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 25.9.2015, con quale è stata inflitta alla Società Hellas Verona, società reclamante, in relazione ad eventi di cui alla gara Internazionale/Hellas Verona del 23.9.2015, quinta giornata di andata del Campionato di Serie A Tim 2015/2016, la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 *“per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale, sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”*.

- *Esaminato* il reclamo, proposto in data 6.10.2015 dalla predetta società, e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- *Appurato che* il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, nella specifica sezione “Cori”, registra testualmente (attraverso l'apposizione di segno “X” sulla corrispondente casella): che detti cori vanno ricondotti sia alla categoria di quelli relativi a “discriminazione razziale” sia di quelli relativi a “denigrazione e/o insulto territoriale”; che le frasi in questione sono state, testualmente, “Voi siete sporchi terroni” (tre volte) al 12° del primo tempo, “Voi siete napoletani” (tre volte) al 16° del primo tempo e poi “Bu-bu-bu” (1 volta) al 36° del primo tempo nei confronti del calciatore di colore Kondogbia; che il settore di provenienza, per quanto riguarda il comportamento che viene attribuito alla responsabilità oggettiva della società reclamante, è quello che ospitava i sostenitori dell'Hellas Verona cioè “il terzo anello”; che, quanto alla percezione dei cori per come sopra riprodotti, dei collaboratori Francesco Vignoli, Sergio Onesti ed Ettore Traini, i primi due hanno percepito il primo coro, il primo ed il terzo il secondo coro, mentre tutti e tre i collaboratori hanno percepito il terzo coro; che, quanto alla percentuale di sostenitori che avrebbero partecipato al coro, essa si aggirava attorno al 50% di quelli ospitati nei settori dello stadio dai quali si è levato il coro medesimo che in totale assommavano a 450 persone;

- *Tenuto conto che* nel reclamo la Società sanzionata contesta dapprima l'assenza della rilevante percepibilità del presunto coro, per poi affermare che comunque, per come si legge anche dal rapporto arbitrale, non sussiste una uniformità di giudizio tra i tre collaboratori della Procura federale circa la effettiva percezione dei cori in tutto lo stadio;

- *Considerato che* sebbene il comportamento registrato dai collaboratori della Procura Federale con riferimento ai sostenitori della Società reclamante determina la violazione dell'art. 11, comma 3, C.G.S., a mente del quale *“Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”* e che indubbiamente il coro in questione, per i suoi contenuti, manifesta una evidente capacità discriminatoria, nondimeno va rammentato che il sistema sanzionatorio stabilito dal C.G.S. nei casi di responsabilità per comportamenti discriminatori (art. 11), pur se per un verso imputa il comportamento tenuto dai sostenitori – e le connesse conseguenze punitive - alla responsabilità della società in modo sostanzialmente oggettivo, presuppone tuttavia un limite di punibilità rappresentato dalla effettiva dimensione e la percezione reale del fenomeno. Infatti l'elemento della provenienza da un settore dello stadio rispetto ad un altro del comportamento discriminatorio costituisce un fattore rilevante quale criterio di accertamento di tali caratteri (dimensione e percezione) che, solo una volta individuati e dimostrati, possono condurre all'imputazione alla società del titolo di responsabilità per i fatti commessi dai sostenitori;

- *Rammentato in via generale che*, in epoca precedente rispetto all'intervento interpretativo operato e dal Consiglio federale il 16.10.2013, l'art. 11, n. 1 C.G.S stabiliva che “costituisce

comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, luogo, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori". Successivamente, con la citata deliberazione del 16.10.2013 il Consiglio federale è intervenuto modificando l'art. 11, n. 3 C.G.S. nel senso che, allorché riferita a cori, grida e ogni altra manifestazione, la discriminazione deve essere valutata alla luce della "dimensione e percezione reale del fenomeno";

- *Soggiunto che*, la modifica apportata all'art. 11 C.G.S. costituisce il recepimento, nel nostro Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di disciplina dell'U.E.F.A., che all'art. 14 afferma: "any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person or group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethnic origin, incurs a suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction". Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali. In questo contesto punitivo vanno correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio che il Consiglio ha voluto individuare per decretare la soglia di effettività della portata discriminatoria del comportamento effettivamente posto in essere, al di sotto della quale la idoneità del comportamento a porsi come realmente pregiudizievole per la vittima (e per la tutela della sua sfera personale) non raggiunge il livello di gravità tale da indurre l'ordinamento ad intervenire con la sanzione. In particolare, per quanto riguarda la percezione, è evidente che il legislatore federale, con l'emendamento dell'ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l'atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno;

- *Ribadito ancora una volta che*, sempre con riferimento al requisito della percezione del contenuto discriminatorio espresso nel coro (ovvero dalla frase riportata in uno striscione esposto all'interno dello stadio) e facendo richiamo alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale assunta nella riunione del 28.11.2013 (dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi), per raggiungere la soglia della offensività concreta e quindi della punibilità della condotta, comunque ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell'evento sportivo e quindi dello "spettacolo" ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana);

- *Puntualizzato quindi, che* la norma recata dalla nuova versione dell'art. 11, comma 3, C.G.S. è dettata anche nell'interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per assistere alla partita e quindi al relativo spettacolo, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti e che, conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell'art. 11, intervenuta nell'ottobre del 2013, viene richiesto al commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività idonee alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno;

- *Rilevato che*, nel caso di specie, dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale, quanto alla percepibilità del coro, sicuramente dai contenuti di carattere discriminatorio (sia della provenienza territoriale sia razziali) emerge che i tre collaboratori non hanno tutti ugualmente percepito i cori in questione, fatta eccezione di quello rivolto al calciatore Kondogbia, ma che su tale ultimo episodio si registra la integrazione istruttoria offerta dalla dichiarazione (trasmessa per

posta elettronica alla Segreteria di questa Corte in data 24.9.2015 ed acquisita agli atti del fascicolo) resa dal collaboratore della Procura Federale Sergio Onesti nella quale si specifica, limitatamente a quanto è di interesse nel presente contenzioso, che "A) in relazione al coro "Bu-Bu-Bu" intonato dai tifosi dell'Hellas Verona, è stato interpellato il Funzionario responsabile dell'ordine pubblico il quale ha dichiarato di non essere in grado di offrire informazioni sui settori occupati nelle gare casalinghe dai tifosi ospiti che hanno intonato il suddetto coro (...)" Deriva da quanto sopra, seppure il Giudice Sportivo non ha tenuto conto dei cori intonati nei confronti del calciatore Kondogbia ai fini dell'irrogazione della sanzione, non solo che i cori oggetto di contestazione non sono stati con assoluta certezza percepiti da tutti coloro che erano presenti allo stadio, ma anche che non vi è assoluta certezza sulla riconducibilità esclusiva in capo ai sostenitori dell'Hellas Verona dell'averli intonati;

- *Ritenuto quindi che*, per tutto quanto si è sopra osservato, è documentalmente dimostrato che il comportamento astrattamente violativo della disposizione recata dall'art. 11, comma 3, C.G.S. non ha assunto, nella specie, le caratteristiche ed i presupposti che la medesima norma pretende che sussistano perché sia raggiunta la soglia della punibilità, sotto il profilo della percepibilità dei cori da parte di tutti gli spettatori e di coloro che erano presenti allo stadio e che dunque il reclamo può trovare accoglimento con conseguente riforma della decisione fatta oggetto di gravame ed annullamento della sanzione inflitta alla società reclamante;

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.C. MILAN SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 55 del 6.10.2015)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- *Vista* l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 6.10.2015, con quale è stata inflitta alla Società A.C. Milan S.p.A., società reclamante, in relazione ad eventi di cui alla gara Milan/Napoli del 4.10.2015, settima giornata di andata del Campionato di Serie A Tim 2015/2016, la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 "*per avere suoi sostenitori, al 14° e al 35° del primo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale, sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza*".

- *Esaminato* il reclamo presentato in data 9.10.2015, proposto dalla predetta società, e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- *Appurato che* il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, nella specifica sezione "Cori", registra testualmente (attraverso l'apposizione di segno "X" sulla corrispondente casella): che detti cori vanno ricondotti alla categoria di quelli relativi a "denigrazione e/o insulto territoriale"; che la frase in questione è stata, testualmente, "Napoli merda Napoli colera siete la vergogna dell'Italia intera" ripetuta per due volte al 14° ed al 35° del primo tempo; che il settore di provenienza, per quanto riguarda il comportamento che viene attribuito alla responsabilità oggettiva della società reclamante, è quello che ospitava i sostenitori del Milan cioè "il secondo anello blu (denominato curva sud Milan)"; che, quanto alla percezione dei cori per come sopra riprodotti, dei collaboratori Signori Onesti (posto in corrispondenza della curva nord), Salerno (posto in corrispondenza del centro) e Lipira (posto in corrispondenza della curva sud) hanno tutti percepito il suddetto coro; che, quanto alla percentuale di sostenitori che avrebbero partecipato al coro, posto che il numero di coloro che occupavano il settore suindicato constava di circa 3.300 spettatori, essa si aggirava attorno al 60-70% di quelli ospitati nei settori dello stadio dai quali si è levato il coro medesimo;

- *Tenuto conto che* nel reclamo la Società sanzionata contesta dapprima l'assenza della caratterizzazione della discriminazione territoriale nella frase pronunciata nel coro dai tifosi del

Milan dovendosi più propriamente collocare la stessa nell'alveo della, pur sempre stigmatizzabile, categoria degli "insulti", per poi affermare che comunque, per come si legge è anche dimostrato dalla documentazione allegata, la società reclamante aveva messo in campo ogni strumento di prevenzione utile a scongiurare che fossero posti in essere da parte dei tifosi, tra le altre attività vietate, comportamenti di discriminazione territoriale, di talché la sanzione non avrebbe dovuto essere inflitta o, al più, avrebbe dovuto assumere carattere e consistenza di speciale tenuità;

- *Considerato che* sebbene il comportamento registrato dai collaboratori della Procura Federale con riferimento ai sostenitori della Società reclamante determina la violazione dell'art. 11, comma 3, C.G.S., a mente del quale "*Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione*" e che indubbiamente il coro in questione, per i suoi contenuti, manifesta una evidente capacità discriminatoria, nondimeno va rammentato che il sistema sanzionatorio stabilito dal C.G.S. nei casi di responsabilità per comportamenti discriminatori (art. 11), pur se per un verso imputa il comportamento tenuto dai sostenitori – e le connesse conseguenze punitive - alla responsabilità della società in modo sostanzialmente oggettivo, presuppone tuttavia un limite di punibilità rappresentato dalla effettiva dimensione e la percezione reale del fenomeno. Infatti l'elemento della provenienza da un settore dello stadio rispetto ad un altro del comportamento discriminatorio costituisce un fattore rilevante quale criterio di accertamento di tali caratteri (dimensione e percezione) che, solo una volta individuati e dimostrati, possono condurre all'imputazione alla società del titolo di responsabilità per i fatti commessi dai sostenitori;

- *Rammentato in via generale che*, in epoca precedente rispetto all'intervento interpretativo operato e dal Consiglio federale il 16.10.2013, l'art. 11, n. 1 C.G.S. stabiliva che "costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, luogo, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori". Successivamente, con la citata deliberazione del 16.10.2013 il Consiglio federale è intervenuto modificando l'art. 11, n. 3 C.G.S. nel senso che, allorché riferita a cori, grida e ogni altra manifestazione, la discriminazione deve essere valutata alla luce della "dimensione e percezione reale del fenomeno";

- *Soggiunto che*, la modifica apportata all'art. 11 C.G.S. costituisce il recepimento, nel nostro Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di disciplina dell'U.E.F.A., che all'art. 14 afferma: "any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person or group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethnic origin, incurs a suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction". Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali. In questo contesto punitivo vanno correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio che il Consiglio ha voluto individuare per decretare la soglia di effettività della portata discriminatoria del comportamento effettivamente posto in essere, al di sotto della quale la idoneità del comportamento a porsi come realmente pregiudizievole per la vittima (e per la tutela della sua sfera personale) non raggiunge il livello di gravità tale da indurre l'ordinamento ad intervenire con la sanzione. In particolare, per quanto riguarda la percezione, è evidente che il legislatore federale, con l'emendamento dell'ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l'atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno;

- *Ribadito ancora una volta che*, sempre con riferimento al requisito della percezione del contenuto discriminatorio espresso nel coro (ovvero dalla frase riportata in uno striscione esposto all'interno dello stadio) e facendo richiamo alla decisione delle Sezioni unite della Corte di giustizia federale assunta nella riunione del 28.11.2013 (dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi), per

raggiungere la soglia della offensività concreta e quindi della punibilità della condotta, comunque ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell'evento sportivo e quindi dello "spettacolo" ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana);

- *Puntualizzato quindi, che* la norma recata dalla nuova versione dell'art. 11, comma 3, C.G.S. è dettata anche nell'interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per assistere alla partita e quindi al relativo spettacolo, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti e che, conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell'art. 11, intervenuta nell'ottobre del 2013, viene richiesto al commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività idonee alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno;

- *Rilevato che*, nel caso di specie e per un primo versante, dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale, quanto alla percepibilità del coro, sicuramente dai contenuti di carattere discriminatorio della provenienza territoriale emerge che i tre collaboratori hanno tutti ugualmente percepito i cori in questione e che dunque, tenuto della loro collocazione negli estremi dello stadio ed al centro dello stesso, può dirsi documentalmente provata la circostanza che le frasi intonate sono state percepite da tutti coloro che assistevano allo spettacolo calcistico ed inoltre, con riferimento ad un secondo versante della vicenda contenziosa, la sanzione inflitta si presenta congrua nella entità, visto che il Giudice Sportivo ha tenuto conto delle condotte idonee ad attenuare la portata pregiudizievole del comportamento dei sostenitori della squadra, applicando l'attenuante prevista dall'art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza, non riuscendo riuscita la società appellante, neppure con la documentazione prodotta in allegato al reclamo qui in esame, a dimostrare la sussistenza di elementi utili ad applicare la richiesta esimente di cui all'art. 13 C.G.S.;

- *Ritenuto quindi che*, per tutto quanto si è sopra osservato, è documentalmente dimostrato che il comportamento astrattamente violativo della disposizione recata dall'art. 11, comma 3, C.G.S. ha assunto, nella specie, le caratteristiche ed i presupposti che la medesima norma pretende che sussistano perché sia raggiunta la soglia della punibilità, sotto il profilo della percepibilità dei cori da parte di tutti gli spettatori e di coloro che erano presenti allo stadio e che dunque il reclamo non può trovare accoglimento con conferma della decisione del Giudice Sportivo impugnata, anche con riferimento all'entità della sanzione inflitta, stante la considerazione della sua congruità da parte del Collegio;

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio